



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

SETTORE POLITICHE TERRITORIALI e SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente Responsabile ing. Vania Peretto

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

Responsabile procedimento: ing. Vania Peretto
Responsabile Istruttoria: arch. Marina Pasqualini
Tel. 0421-219218

e-mail urbanistica@comune.caorle.ve.it

si riceve previo appuntamento telefonico

LUN. – MER. – VEN. dalle ore 9,30 alle ore 12:30

MAR. – GIO. dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Prot. generato in automatico dal sistema all'atto dell'invio

Caorle, 20.10.2025

Rif. prec. n.:

OGGETTO: **Certificato di destinazione urbanistica**

Area sita in Caorle, località San Giorgio di Livenza, catastalmente censita al Foglio 11 mappali 887,888, 889, 890, 891, 973, 974, 975, 976

LA DIRIGENTE

- Vista la richiesta dell'arch. Morsilli Maria Michela, in qualità di perito incaricato dal curatore fallimentare Marco d'Este, trasmessa a mezzo pec e acquisita al protocollo generale in data 02.01.2025;
- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto il Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. – adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 15.09.2010, approvato in conferenza dei servizi del 11.11.2013 e ratificato con Delibera di Giunta Provinciale n. 07 del 24.01.2014 (pubblicata sul BUR n. 21 del 21.02.14), oggi vigente;
- Richiamato l'art. 21 delle N.T.A. del P.A.T. che si allega;
- Visto il Piano degli Interventi vigente ai sensi della LR 11/04 smi art. 48 comma 5 bis, e successive varianti;
- Visto il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente;
- Visto il Piano Territoriale Generale Metropolitano (P.T.G.M.), approvato con D.C.M. n. 3 del 01/03/2019 (richiamante i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con D.G.R.V. n. 3359 del 30/12/2010, e successive varianti);
- Visto il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) adottato il 21/12/2021, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006, dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 04/02/2022;
- Visti gli Atti d'Ufficio;

certifica

- che le aree sita in Caorle – Loc. S. Giorgio di Livenza, censite catastalmente ai mapp 887,888, 889, 890, 891, 973, 974, 975, 976 del fg. 11, risultano ricadere in:
 - i mappali 887,888, 889, 890, 891 del fg. 11, ricadono in nella Zona Territoriale Omogenea C2/19 "ZONA RESIDENZIALE E TURISTICA DI NUOVA FORMAZIONE" (Allegato A: art. 11 e 13 delle NTA vigenti)

VP

U:\Cert_urb\2025\San giorgio Livenza\arch.MORSILLI_C2-19\F11_880 e altri -C2_19 c_IN LAVORO.doc

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA, 26– Tel 0421 219111 Fax 0421 219300
C.F. / P.IVA 00321280273

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell'esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26 la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.

- il mappale 974 e parte del mappale 973 del fg. 11 risultano viabilità di progetto; il mappale 973 risulta altresì in parte parcheggio pubblico di progetto Fd/136 e in minima parte in Fc/109 (allegato B: art. 32 NTA PRG vigente),
- i mappali 976, 975 del fg. 11 risultano Fc/103 AREA ATTREZZATA A PARCO, GIOCO E SPORT" (allegato B: art. 29 delle NTA vigenti);
- che tutti in mappali in oggetto fanno parte del "Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato C2/19" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/03 ai sensi degli artt. 60 e 11 della LR 61/85; piano convenzionato con atto rep. n. 4182 del 26.01.2004 del Notaio Angelo Sergio Vianello di San Donà di Piave (registrato San Donà di Piave 30.01.2005 n. 120 - trasr. Venezia il 04/02/2024 n.ri 4039/2500). Il suddetto piano è stato oggetto di variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 26.08.2006, non perfezionata con la sottoscrizione dell'appendice di convenzione;
- che ai sensi dell'art. 5 delle vigenti Norme Tecniche d'Attuazione di PRG, all'entrata in vigore del P.R.G., ogni volume edilizio esistente e da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
Per le superfici utili esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestata configue a quelle su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore dell'indice di utilizzazione fondiaria indicato per la zona corrispondente. Per dette superfici utili esistenti la superficie fondiaria ad esse corrispondente può risultare inferiore a quelle derivanti dal computo dell'indice. La demolizione parziale o totale del fabbricato od annulla la servitù sulla superficie fondiaria ad esso corrispondente, oppure nel caso in cui il comma precedente può determinare una riduzione della servitù medesima quando lo consenta un preciso computo dell'indice di zona rispetto alla superficie utile restante. Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con altro atto di servitù, purché detta superficie, comprendente la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica chiusa, fatta salva l'applicazione di norme di leggi vigenti
- che ai sensi del P.A.T. vigente, vista la tavola 1.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale", i mappali in oggetto ricadono nei "vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore" e precisamente entro le "Aree a rischio idraulico ed idrogeologico in riferimento al PAI ai sensi dell'art.17 della L.n 183/1989: - P1 - Pericolo moderato - scolo meccanico"; (allegato C: estratto art. 6 delle N.T.A. di P.A.T.);
- che ai sensi del P.A.T. vigente, vista la tavola 3.1 "Carta delle Fragilità", come compatibilità geologica i mappali 887,888, 889, 890, 891, 973, 974, 975, 976 del fg. 11 ricadono nei "Terreni idonei a Condizione A" e nelle "Aree a marcata subsidenza" (Allegato D art. 13 commi 1 e 5; art. 14 commi 7 e 8; art. 21 delle N.T.A. del P.A.T.);
- che ai sensi del P.A.T. vigente, vista la tavola 4.1 "Carta delle Trasformabilità", i mappali 887,888, 889, 890, 891, 975, 976 del fg. 11, ricadenti entro il perimetro dell'ATO 14, risultano ricadere in Aree di urbanizzazione consolidata", mentre i mappali 973 e 974 ricadono entro i limiti fisici nuova edificazione (Allegato E: art. 15 commi 1,2,36,37 e art. 21 delle N.T.A. del P.A.T.);
- che ai sensi del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, i mappali 887,888, 889, 890, 891, 973, 974, 975, 976 del fg. 11, vista la Tavola: "Carta della pericolosità idraulica" (riquadro AB32) risultano classificati come "P1 – Pericolosità idraulica moderata", e vista la Tavola: "Carta del rischio idraulico" (riquadro AB32) i mappali 887,888, 889, 890, 891, 975, 976 e parte del mappale 973 del fg. 11 risultano a "Rischio moderato (R1)" mentre la restante porzione del mappale 973 e, per intero, il mappale 974 sempre del fg. 11 ricadono in "Rischio medio" (R2), così come disciplinato dalle relative N.T.A di P.G.R.A. (Allegato F: artt. 4 e 14 delle N.T.A. di P.G.R.A.);
- che ai sensi del P.T.G.M. approvato, tavola 2_1 "Carta delle fragilità", i mappali in oggetto ricadono in aree a "Rilevanza del fenomeno di subsidenza da alta ad altissima" - (isoipsa 1 m

slm); ricadono inoltre in aree a "Pericolosità idraulica" riferita ai P.P.A.I. adottati o P.P.A. approvati ai sensi del citato P.T.C.P.; (Allegato G: artt. 15 e 16 delle N.T.A. del P.T.C.P.).

Il Certificato conserva validità di un anno dalla data del rilascio, salvo che nello stesso periodo non intervengano modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio.

Il presente si rilascia in carta semplice, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e ai sensi del DPR 380/01 e non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (ai sensi dell'art. 40 DPR 445/2000 come modificato dall'art. 15 L. 183/2011).

La Dirigente
Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico
(ing. Vania Peretto)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ALLEGATO A

Estratti NTA di PRG vigente

ART. 11 NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI E TURISTICHE

In queste zone sono ammessi gli edifici per la residenza stabile e turistica, per le attrezzature ricettive turistiche e per i servizi connessi alla residenza stessa ed alle attività economiche turistiche.

In particolare sono ammessi negozi e pubblici esercizi, istituti di assicurazione e di credito, uffici pubblici e privati, studi professionali e commerciali, autorimesse pubbliche e private; laboratori artigianali e depositi e magazzini di merci all'ingrosso sono ammessi a condizione che gli edifici destinati ad ospitarli abbiano caratteristiche costruttive civili e mai industriali.

Le stazioni di servizio e di riparazione per autoveicoli sono ammesse purché sia garantita una superficie di parcheggio pari almeno a 10 volte la superficie utile dell'officina e siano dotate di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che implicano la produzione di rumori molesti.

Sono escluse le attività industriali e artigianali che, per livello di traffico generato, rumori e odori prodotti, e caratteristiche degli effluenti solidi, liquidi e gassosi, non siano compatibili con le destinazioni di cui al primo comma del presente articolo.

I locali di ritrovo possono essere realizzati in tutte le zone residenziali e turistiche a condizione che siano compatibili, per il volume di traffico e di rumori, con le destinazioni prevalenti nella zona.

E' esclusa infine ogni altra attività non compatibile con le destinazioni prevalenti nelle zone residenziali e turistiche.

Il giudizio sulle incompatibilità delle destinazioni di cui ai precedenti commi viene dato dal Sindaco su parere conforme della Commissione edilizia.

Per gli edifici esistenti nelle zone residenziali adibiti, all'entrata in vigore delle presenti norme, ad attività definite non compatibili ai sensi dei precedenti commi, o da trasferire come indicato nelle tavole di P.R.G., saranno consentite solo opere di manutenzione ordinaria; l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di ristrutturazione è condizionata alle cessazioni delle attività non compatibili negli edifici medesimi.

Nelle zone residenziali, per gli edifici di cui viene accertata, da parte dell'Ufficio sanitario dell' U.S.L., una effettiva carenza di servizi igienici, è ammesso, in eccezione all'indice di utilizzazione fondiaria e in deroga alla distanza dai confini e dalla strada, un ampliamento della superficie utile esistente per un massimo di 6 mq.

ART. 15 ZONE RESIDENZIALI E TURISTICHE DI NUOVA FORMAZIONE (Z.T.O. C2)

In queste zone sono consentite le destinazioni previste dal precedente art. 11.

In queste zone è consentito il restauro e la ristrutturazione degli edifici esistenti: i nuovi interventi edilizi sono subordinati all'esistenza di un piano di lottizzazione approvato. Nella tabella che segue sono stabiliti per ogni area:

l'indice massimo di utilizzazione territoriale;

la percentuale massima di superficie territoriale da destinare alla residenza stabile o turistica, alle attrezzature ricettive turistiche, e alle attività commerciali, direzionali e artigianali;

le percentuali minime di superficie utile da destinare alle attrezzature ricettive turistiche e alla residenza stabile e le percentuali massime, di superficie utile ammissibile per le residenze turistiche e le attrezzature commerciali, direzionali e artigianali. Per le zone di nuova formazione di Sansonessa, Cà Cottoni, S. Giorgio di Livenza, S. Gaetano, Castello di Brussa, Brussa e Ottava Presa tra le attrezzature commerciali direzionali e artigianali sono ammesse anche attrezzature ricettive turistiche;

la percentuale minima di superficie territoriale da destinare ad attrezzature di interesse comune e da attrezzare a parco per il gioco e lo sport e a parcheggio con l'esclusione delle aree per la viabilità;

l'altezza massima degli edifici da realizzare nelle zone di cui al presente articolo (Voto Regionale).

La estensione territoriale di ogni piano di lottizzazione è indicata nelle tavole del P.R.G. con apposita grafica; le destinazioni di zona riportate nelle tavole di P.R.G. all'interno delle singole aree soggette a piano di lottizzazione hanno valore di massima puramente indicativo sia per la quantità sia per la posizione, e vanno dimensionate secondo le quantità di cui alla tabella delle zone C2 di seguito allegata.

Resta fermo quanto prescritto per ogni singola area nel penultimo comma del presente articolo.

Le aree destinate dal piano di lottizzazione ad attrezzature di interesse comune e da attrezzare a parco per il gioco e lo sport, devono essere trasferite in proprietà al Comune che potrà assegnarle in concessione, con priorità alla ditta lottizzante, per la realizzazione delle attrezzature ed impianti previsti nei limiti e con le modalità precisati nei successivi articoli 28 e 29.

Le superfici utili dei fabbricati necessarie per la realizzazione delle suddette attrezzature e impianti sono aggiuntive di quelle determinate dall'indice di utilizzazione territoriale.

Nel piano di lottizzazione deve essere indicata la ripartizione della superficie utile tra le destinazioni d'uso consentite e la sistemazione degli spazi per attrezzature di interesse comune, attrezzati a parco per il gioco e lo sport e a parcheggio.

I piani di lottizzazioni devono essere redatti con i seguenti criteri:

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 – PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it C.F. / P.IVA 00321280273

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell'esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l'Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.

prevedere aggregazioni in spazi di vaste dimensioni delle aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico che devono essere collegate con le aree analoghe esistenti o previste da piani urbanistici attuativi approvati in un, «sistema continuo di verde antropizzato» con percorsi pedonali e ciclabili;
 minimizzare delle aree per la viabilità e i parcheggi da trasferire in proprietà al Comune;
 composizione edilizia armonicamente inserita nell'ambiente e definita, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, mediante planivolumetria;
 formazione di consorzi obbligatori tra proprietari per la gestione dei servizi pubblici di illuminazione, di asporto rifiuti e nettezza urbana e di manutenzione delle opere di urbanizzazione sino alla eventuale assunzione degli stessi da parte del Comune.

Valgono le seguenti norme generali:

Distanza dai confini:

per le nuove costruzioni è prescritta una distanza minima pari al 50% dell'altezza dell'edificio con un minimo di ml 5.

La distanza dal confine di cui al 1° comma del presente punto può essere ridotta o annullata solo nel caso di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi con previsioni planivolumetriche vincolanti.

Distanza dalla strada:

ove non sia specificatamente previsto dal piano urbanistico attuativo o dal Comune il rispetto di un particolare allineamento, non deve essere inferiore, ad eccezione delle strade a fondo cieco per le quali è prescritta una distanza minima di ml 3, a:

ml 5 per strade di larghezza inferiore a 7 ml;

ml 7,5 per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 ml;

ml 10 per le strade di larghezza superiore a 15 ml.

Distanza tra fabbricati:

non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di ml 10, tra pareti, o parti di pareti, finestrate di locali abitabili: la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata; tale distanza può essere ridotta o annullata solo sulla base di uno strumento urbanistico attuativo.

Le superfici acque, e le relative arginature e aree di servizio, possono essere assimilate ad aree a standards quali «aree per attrezzature di interesse comune o per il gioco e lo sport» (punto 4, 3° comma del presente articolo) unicamente se sulle stesse viene posto un vincolo di uso pubblico.

La loro consistenza non può comunque essere superiore al 30% dell'intera dotazione di aree a standards, parcheggi esclusi.

Qualora gli spazi acquei non siano asserviti ad uso pubblico, essi sono da considerare a tutti gli effetti aree di cui al punto 2), 3° comma del presente articolo.

Il piano attuativo delle aree nelle quali è prevista dal P.R.G. la realizzazione di darsene anche aperte deve contenere la previsione di specchi d'acqua in misura non inferiore a mq 2 per ogni mq di superficie utile: tale rapporto deve essere rispettato anche in sede di rilascio delle concessioni ad edificare.

omissis

COMUNE DI CAORLE - ELENCO ZONE RESIDENZIALI C2

Are e C2 N°	località	Note	Indice max di utilizzo territoriale mq/mq	Max sup. terr. per residenza attrezz. ric. tur. att. comm. direz. artigianali	Superficie utile				Minima superficie territoriale per		
					minima per attrezzature ric. Turistiche	minima per residenza stabile	massima per residenza turistica	massima per att. comm. direz. artig.	Attrezzature di interesse comune	parco- gioco sport e parcheggi	altezza max ml
1	Zona Altanea		0,22	60%	10%	0	85%	5%	30 %		13,5
	Zona Altanea	area eliminata	a seguito	del voto	regionale						
3	Zona Altanea		0,17	50%	70%	0	20%	10%	5%	35%	16,5
4	Zona Altanea		0,17	50%	70%	0	20%	10%	5%	35%	16,5
	Zona Altanea	area eliminata	a seguito	del voto	regionale						
	Zona Altanea	area eliminata	a seguito	del voto	regionale						
	Zona Altanea	area eliminata	a seguito	del voto	regionale						
8	Zona Ponente		0,3	50%	20%	10%	60%	10%	0	40%	16,5
9	Zona Ponente	valgono	le Norme	del Piano	Attuativo	approvato					
10	Zona Ponente		0,3	65%	10%	10%	70%	10%	0	25%	16,5
		area eliminata	a seguito	del voto	regionale						
12	Sansonesca		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %		13,5
13	Sansonesca		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %		13,5
14	Zona Levante		0,25	60%	10%	20%	50%	20%	30 %		16,5
15	Zona Levante		0,12	50%	0	10%	80%	10%	0	40%	13,5
		area eliminata	a seguito	del voto	regionale						
		area eliminata	a seguito	del voto	regionale						
18	Cà Cottioni		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %		13,5
19	S. Giorgio di L.		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %		13,5
20	S. Giorgio di L.		0,25	90%	— *	80%	non ammessa	20%	5 %		13,5
21	S. Giorgio di L.		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %		13,5
		area eliminata	a seguito	del voto	regionale						
23	S. Gaetano		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %		13,5

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 – PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it C.F. / P.IVA 00321280273

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell'esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l'Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.

24	Castello di B.		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %	13,5
25	Brussa		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %	13,5
26	Ottava Presa		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %	13,5
27	Ottava Presa		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %	13,5
28	Ottava Presa		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %	13,5
29	Ottava Presa		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %	13,5
area eliminata a seguito del voto regionale										
area eliminata a seguito del voto regionale										
area eliminata a seguito del voto regionale										
area eliminata a seguito del voto regionale										
area eliminata a seguito del voto regionale										
37	Sansonessa		0,25	85%	— *	80%	non ammessa	20%	10 %	13,5

Nota*: Sono ammesse attrezzature ricettive tra le attività commerciali ed artigianali nell'ambito della percentuale massima prevista per queste ultime.

ALLEGATO B

ART. 29 AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO, SPORT

In queste aree possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature inerenti allo sport, al gioco e alla rigenerazione fisica.

Può inoltre trovare sede nelle aree stesse tutto quanto è necessario alla gestione, amministrazione e manutenzione degli edifici e delle attrezzature suddette.

Le aree libere dagli edifici e dalle attrezzature devono essere sistemate a parco e giardino.

La realizzazione degli edifici e delle attrezzature di cui al precedente articolo spetta unicamente alla pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti.

E' ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati, che, costruendo l'attrezzatura e/o l'edificio a proprie spese su area pubblica e progetto conforme alle esigenze comunali, assumano la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, per un periodo non superiore a 35 anni, eventualmente rinnovabili per un pari periodo, garantendo, se ritenuto necessario dal Comune, il controllo pubblico sul servizio ed un limitato uso dei locali da parte del Comune.

Scaduto il termine della concessione, il Comune entra in piena proprietà dell'edificio e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario.

Per interventi di nuova edificazione la distanza tra corpi di fabbrica autonomi, ma sempre all'interno dell'area pubblica, non dovrà mai essere inferiore alla semisomma delle rispettive altezze e comunque mai inferiore a ml 10.

La distanza dai corpi di fabbrica esterni all'area pubblica non dovrà mai essere inferiore alla semisomma delle rispettive altezze e comunque mai inferiore a ml 15.

Rimane salva comunque la possibilità dell'Amministrazione Comunale di ricorrere alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo di coordinamento per ridurre tali distanze.

L'indice di utilizzazione territoriale verrà determinato in sede di approvazione del progetto edilizio da parte dell'Amministrazione.

ART. 32 AREE PER LA VIABILITÀ

Le aree per la viabilità comprendono le strade, i nodi stradali e le zone di rispetto.

L'individuazione delle nuove opere è comunque indicativa competendo ai singoli progetti esecutivi delle opere stesse la loro esatta definizione.

La distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale, definito come il limite della proprietà pubblica stradale, è precisata, per ogni zona, negli articoli precedenti.

La sezione minima di una corsia per automezzi è di ml 3,00 per strade a doppio senso di circolazione e di ml 4 per strada a senso unico.

Al termine delle strade a fondo cieco dovrà essere prevista una piazzola per la manovra degli automezzi nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml 12.

Qualora una strada serva non più di 6 lotti, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza.

In tal caso il suo innesto sullo spazio pubblico deve essere chiuso con un cancello. L'area relativa all'accesso è considerata come privata ai fini dell'osservanza delle presenti norme.

Ogni tipo di strada privata o pubblica deve avere un innesto attrezzato.

Le caratteristiche di tale innesto sono definite in relazione al volume e al tipo di traffico che interessano sia la strada cui si accede, sia l'accesso medesimo.

Si devono prevedere pertanto adeguati tracciati planimetrici, efficace segnaletica orizzontale e verticale ed idonea illuminazione.

Il Comune indica le quote da osservare nella esecuzione delle strade, con particolare riguardo ai tratti di innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico.

La sezione delle piste ciclabili è multipla di ml 1,00 con un minimo di ml 2,00.

La sezione minima dei percorsi pedonali è di ml 0,75: le sezioni superiori devono essere multiple di tale valore minimo.

Le fasce a verde di rispetto e separazione devono avere una sezione minima di ml 1,50.

Le fasce di rispetto stradale sono computabili ai fini della edificazione delle aree finitime: è ammessa l'edificazione sul limite della fascia di rispetto di proprietà del richiedente fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti gli altri parametri di zona.

Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa la costruzione di stazioni di servizio per automezzi e/o di impianti per la distribuzione di carburante, lavaggio autovetture e fabbricato accessorio, di tipo precario, la cui superficie utile non deve superare mq 50.

Le tettoie, di tipo prefabbricato metallico, a carattere precario, di protezione dell'impianto di rifornimento non sono computabili ai fini della superficie utile di cui al precedente punto.

Per tali attività esistenti valgono le medesime norme.

ALLEGATO C

Estratti NTA del PAT

ART. 6 - VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 – PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it C.F. / P.IVA 00321280273

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell'esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l'Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.

AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL P.A.I.

9. Il PAT individua le aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I., ai Piani Stralcio ed ai Progetti di Piano Stralcio delle seguenti Autorità di Bacino:

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Pianura fra Piave e Livenza della Autorità Regionale di Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza.

Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza Legge n.267/98 e Legge n.365/00.

Prescrizioni

10. Aree classificate dal P.A.I. come «P1 area a moderata pericolosità, P2 aree a pericolosità media, P3 aree a pericolosità elevata», e pertanto soggette, in particolare, alle disposizioni delle relative Norme di attuazione. Il PAT dispone in particolare il rispetto delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di cui al successivo Art. 7 delle presenti norme e quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica del PAT stesso.

ALLEGATO D

Estratti NTA del PAT

ART. 13 - COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

1. Il territorio del comune di Caorle giace per la quasi totalità sotto il livello del mare. Le terre emerse sono il risultato di opere di bonifica attuate nel corso dell'Otto-Novecento del secolo scorso e di opere secolari di difesa a mare. Tali terreni sono mantenuti all'asciutto solo attraverso un sistema, continuamente rinnovato, di argini artificiali, murazzi, gradonate di cemento e idrovore. La soggiacenza della falda è sempre compresa fra 0-2 m dal p.c. Solo limitate porzioni dell'entroterra (dossi fluviali) e della costa (cordoni litoranei) hanno quote superiori al livello medio del mare.

omissis

5. Si riportano di seguito le prescrizioni relative a ciascun tipo di condizione:

a) Terreni idonei a condizione di Tipo a):

- aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi e prossime in generale a recettori idrici a rischio idraulico. Tali aree sono costituite in prevalenza da depositi naturali sabbiosi e limoso-sabbiosi e rappresentano una serie di dossi fluviali, di limitato risalito verticale, che possono essere intervallati da sedimentazione più fine di interfluvio e di meandro abbandonato. Tali terreni hanno risposte geotecniche medio basse e variabili nello spazio, sono sede di deflusso sotterraneo e la soggiacenza della falda è compresa fra 0 e 2 m dal p.c.

- Queste zone sono indicate come corpi idrici recettori a rischio nei PAI delle Autorità di Bacino competenti (zone da rischio moderato a rischio medio).

- Si consiglia di svolgere un'adeguata indagine geologica finalizzata a stabilire i limiti sia orizzontali che verticali delle litologie principali, definendo aree dove depositi argillosi, soprattutto incoerenti, potrebbero intervallarsi ai depositi sabbiosi prevalenti; dovranno essere stimati caso per caso gli spessori degli orizzonti incoerenti in relazione al piano di posa delle fondazioni e valutate le relative considerazioni di carattere geotecnico. Nel caso di edificazione di nuovi edifici o di interventi su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, all'interno di queste aree, dovranno essere svolte indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche che permettano di determinare in modo preciso la situazione idrogeologica e la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione.

- La ricostruzione dell'assetto idrostrutturale dell'area di interesse deve definire eventuali corpi idrici sotterranei.

interessati dall'opera, i rapporti idraulici presenti tra le diverse falde e l'influenza della marea nella conformazione e soggiacenza della superficie piezometrica, nonché l'azione che l'opera stessa avrà sulle condizioni di equilibrio iniziale.

- Tali aree sono caratterizzate dalla presenza di una falda superficiale che può causare fenomeni di saturazione dei terreni con conseguente peggioramento dei parametri geotecnici e problemi in occasione di escavazioni (per scantinati, rete fognaria, sottopassi), tali da rendere necessari sistemi di drenaggio (well point) e impermeabilizzazioni, di cui sarà d'obbligo valutare l'interferenza con le abitazioni limitrofe.

- Per queste aree, l'idoneità geologica è legata alle prescrizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica, a cui si rimanda, ma si ricordano comunque le disposizioni del Cap. 6 "Progettazione geotecnica" delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008, succitate, soprattutto quando si presentano sovrapposte con le Aree soggette a dissesto idrogeologico per esondabilità o ristagno idrico per insufficienza della rete strutturale fognaria e di bonifica.

- In queste aree l'assetto idrogeologico sconsiglia la realizzazione di strutture interrato.

ART. 14 - LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

AREE A MARCATA SUBSIDENZA

7. Il PAT sottolinea le aree colpite da fenomeni di marcata subsidenza causata dalla perdita di massa dal terreno conseguente all'ossidazione delle argille organiche messe a contatto con l'aria dopo la bonifica e la trasformazione in territorio agricolo di questo territorio. Studi recenti hanno misurato tassi di subsidenza fino a 5-7 mm/anno. A questi tassi di ossidazione del suolo, i medesimi studi stimano un'addizionale subsidenza nei prossimi 50 anni. Queste considerazioni sono state fatte proprie dal PTCP cui si deve la definizione delle aree colpite da questo fenomeno.

Prescrizioni

8. Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere tale impatto sul medio-lungo periodo, qualsiasi intervento in queste aree deve essere preceduto da accurate indagini geologiche che tengano conto delle possibili e puntuali variazioni laterali di litologia che potrebbero provocare cedimenti differenziali, soprattutto in presenza di terreni comprimibili anche in presenza di limitati carichi d'esercizio:

in considerazione del marcato tasso di subsidenza, la progettazione dei sottoservizi (rete acquedottistica, fognature e altri servizi in genere) deve essere adeguata ad affrontare questo fenomeno;

scoli, fossati, la rete idrografica minore e i manufatti idraulici in genere, oltre ad una adeguata progettazione, devono prevedere una puntuale manutenzione allo scopo di non subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;

la realizzazione di nuove arterie stradali o ciclabili deve affrontare le problematiche connesse con questo fenomeno allo scopo di evitare successive alterazioni o comunque assestamenti del fondo.

ALLEGATO E

Estratti NTA del PAT

Art. 15 Le azioni strategiche

AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

1. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme di attuazione.

2. Il PAT prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 – PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it C.F. / P.IVA 00321280273

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell'esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l'Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.

Omissis

LIMITI FISICI DELLA NUOVA EDIFICAZIONE

36. Il PAT individua i principali limiti fisici della nuova edificazione in relazione agli interventi di trasformazione urbanistica finalizzati all'ampliamento e completamento del sistema insediativo residenziale e produttivo indicati dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo.

Direttive

37. I limiti fisici della nuova edificazione sono definiti nel dettaglio dal PI sulla base di indicazioni morfologiche e di contesto.

omissis

ART. 21 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Dalla data di adozione del PAT si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della l.r. 11/2004 limitatamente alla disciplina relativa alle prescrizioni e vincoli di cui ai precedenti CAPO I – (Vincoli, da Art. 5 ad Art. 7 - Invarianti, da Art. 8 ad Art. 12). Sono fatti salvi i piani urbanistici attuativi adottati prima della data di adozione del PAT.

2. L'approvazione del PAT comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

3. Ha seguito dell'approvazione del PAT il piano regolatore vigente acquista il valore e l'efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.

4. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PAT decadono le previsioni dei piani regolatori vigenti che hanno acquistato il valore e l'efficacia del PI, relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 34 della l.r. 11/2004. In tale ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33 della l.r. 11/2004.

5. Il PAT non considera compatibile l'attuale disciplina dell'edificabilità per le seguenti aree:

a) aree di espansione appartenenti alla zona produttiva di San Giorgio, limitatamente alla parte esterna all'ambito delle aree idonee per il miglioramento della qualità urbana, come definito nella Tav. 4 - «ambito C della SP 42 - Strada Triangolo» ed agli adiacenti limiti fisici della nuova edificazione;

omissis immagine

b) le previsioni relative all'espansione destinata a: residenza, aggregazioni ricettive, porto, campeggio, villaggio turistico, servizi ed impianti di interesse comune, limitatamente alle parti esterne all'ambito relativo alle aree di riqualificazione a preminente riconversione come definito nella Tav. 4 - «ambito G) San Gaetano»;

omissis immagine

c) le previsioni relative alle aree di Falconera interessate dall'ambito dell'area nucleo appartenente al S.I.C. Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento ed alla Z.P.S. Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione" e Valli Zignago – Perera – Franchetti – Nova: viabilità, parcheggio, attrezzature di interesse comune e spazi acquei.

omissis immagine

6. Fino all'entrata in vigore della disciplina degli interventi ammissibili definita dal PI, per le aree di cui al precedente comma 5, relativamente all'edificabilità si applicano le disposizioni relative alla zona agricola di cui all'art. 44 della l.r. 11/04 e s.m.

7. Nelle ATO di tipo agropolitano, insediativo turistico e ambientale, il PAT non considera compatibile l'attuale disciplina dell'edificabilità per le aree sottoposte a obbligo di P.U.A. dal P.R.G. vigente precedente l'entrata in vigore del PAT, pertanto pur confermandone la potenziale vocazione alla trasformazione, dalla data di entrata in vigore del PAT fino all'entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica e degli interventi ammissibili definita dal PI in applicazione del principio della perequazione urbanistica ed in conformità alle direttive, prescrizioni e vincoli stabiliti dal PAT, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della l.r. 11/04 e s.m.

8. Le indicazioni contenute nella Tav. 4 - Carta della trasformabilità non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.

ALLEGATO F

Estratti NTA del PGRA

ART. 4 – CLASSI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO

1. Il Piano classifica il territorio esterno alle aree fluviali in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché in funzione delle aree e degli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

P3 (pericolosità elevata) - P2 (pericolosità media) - P1 (pericolosità moderata) - R4 (rischio molto elevato)

R3 (rischio elevato) - R2 (rischio medio) - R1 (rischio moderato) - *omissis*

ART. 14 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MODERATA (P1)

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3A, P3B, P2 secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici.

2. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2.

3. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 2.

4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano.

ALLEGATO G

Estratto NTA del PTC

ART. 15 - RISCHIO IDRAULICO

Omissis

Prescrizioni

11. Fino al recepimento nei PAT/PATI delle direttive sopra riportate qualsiasi intervento di urbanizzazione, che possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, da realizzare in attuazione di previsioni urbanistiche che non siano state preventivamente assoggettate alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3637 del 13.12.2002, così come modificata dalle delibere n. 1322/2006 e n.

1841/2007, dovrà prevedere la totale compensazione della impermeabilizzazione del suolo mediante idonee misure tecniche da definire, caso per caso, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica anche alla luce delle linee guida riportate in appendice.

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 – PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it C.F. / P.IVA 00321280273

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell'esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l'Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.

12. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, ovvero fino all'adozione del PAT con previsioni di uguale o maggiore tutela, non potranno essere assentiti interventi che comportino riduzione della capacità di invaso. Qualsiasi riduzione di invaso dovrà avvenire solo a fronte di idonea compensazione, da effettuarsi con riferimento alle "Linee Guida" in appendice alle presenti NTA, previa intesa con il competente Consorzio di Bonifica.
omissis

ART. 16 - RISCHIO DA MAREGGIATE E DIFESA DELLA COSTA

Prescrizioni

14. Non sono consentiti abbassamenti permanenti del piano campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m., ad eccezione degli interventi contestuali a quelli di riallagamento o per interventi con funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti. Gli abbassamenti di cui sopra non devono comunque spingersi a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m. I Comuni, in sede di adeguamento del PAT/PATI al PTCP, provvedono ad una precisa individuazione cartografica delle aree sottoposte a vincolo sopra richiamate.

15. In pendenza di uno specifico provvedimento provinciale di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento per l'adeguamento ai pareri regionali facenti parte integrante della DGR di approvazione del PTCP, si riconosce la deroga agli interventi di miglioramento fondiario ai sensi dell'art.2 della LR 44/1982 già presentate al momento dell'adozione del PTCP.